

ODV
CENTRO ITALIANO PROTEZIONE
CIVILE GIOIA TAURO



STATUTO

Fondata il 22/02/2023 a Gioia Tauro

Codice Fiscale 91034410802 e-mail:
info@protezionecivilegioiatauro.it
pec: Cipcgioiatauro@pec.it

INDICE

TITOLO I - FONDAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1	Fondazione	pag. 2
Art. 2	Sede e durata	pag. 2

TITOLO II - PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3	Principi fondamentali dell'Associazione	pag. 2
Art. 4	Finalità dell'Associazione	pag. 3
Art. 5	Sezioni decentrate	pag. 3
Art. 6	Attività dell'Associazione	pag. 3
Art. 7	Attività diverse	pag. 4

TITOLO III - I SOCI

Art. 8	I Soci	pag. 5
Art. 9	Diritti dei Soci	pag. 5
Art. 10	Doveri dei Soci	pag. 6
Art. 11	Gratuità	pag. 6
Art. 12	Incompatibilità	pag. 6
Art. 13	Casi di decadenza	pag. 6
Art. 14	Provvedimenti disciplinari	pag. 7
Art. 15	Ricorsi a provvedimenti	pag. 7

TITOLO IV - ORGANI STATUTARI

Art. 16	Organi dell'Associazione	pag. 8
Art. 17	L'Assemblea Generale	pag. 8
Art. 18	Il Consiglio Direttivo	pag. 9
Art. 19	Il Presidente	pag. 9
Art. 20	Il Vicepresidente	pag. 10
Art. 21	Il Segretario	pag. 10
Art. 22	Il Cassiere	pag. 10
Art. 23	Gratuità delle cariche statutarie	
Art. 24	Convocazione degli organi statutarie	pag. 11
Art. 25	Validità delle deliberazioni degli organi statutarie	pag. 11
Art. 26	Decadenza dagli organi dell'Associazione	pag. 11
Art. 27	Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti	pag. 12
Art. 28	Rinnovo degli organi statutarie	pag. 12

TITOLO V - GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 29	Patrimonio dell'Associazione	pag. 12
Art. 30	Fonti di finanziamento	pag. 13
Art. 31	Esercizio finanziario e bilancio	pag. 13

TITOLO VI - SEZIONI DECENTRATE

Art. 32	Costituzione e funzionamento	pag. 13
---------	------------------------------	---------

TITOLO VII - ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34	Scioglimento dell'Associazione	pag. 14
Art. 35	Norme finali	pag. 14

NOTE
TITOLO I

FONDAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1
(Fondazione)

1. Il presente Statuto disciplina l'Organizzazione di Volontariato denominata Associazione CENTRO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE GIOIA TAURO, fondata il 22/02/2023 in GIOIA TAURO RC, in un unico documento Atto Costitutivo-Statuto,
2. L'Associazione CENTRO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE GIOIA TAURO si configura quale Organizzazione di Volontariato (O.D.V.), ai sensi del Decreto Legislativo 3/7/2017 n. 117 corretto ai sensi del D.Lgs. 105/2018 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione CENTRO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE GIOIA TAURO (O.D.V.) adotta la qualifica e l'acronimo O.D.V. nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione CENTRO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE GIOIA TAURO (O.D.V.) è apartitica e aconfessionale ed opera con autonomia statutaria e gestionale.

Art. 2
(Sede e durata)

1. L'Associazione CENTRO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE GIOIA TAURO (O.D.V.), in seguito denominata più brevemente Associazione, ha sede legale nel Comune di GIOIA TAURO RC IN VIA EINAUDI III TARV. 5 ed è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II

PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3
(Principi fondamentali dell'Associazione)

1. L'Associazione, attraverso la partecipazione dei cittadini, intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. L'Associazione ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.
3. L'Associazione si oppone contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, forzata omologazione culturale, genocidio e contro ogni forma di violenza che possa ledere il diritto degli individui e dei popoli; si adopera per la preservazione della pace, del diritto alla vita, della salute e della tutela dell'ambiente.
4. L'Associazione riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statutari.

Art. 4 (Finalità dell'Associazione)

1. Le finalità principali dell'Associazione sono:

- a) lo svolgimento di attività di Protezione Civile, di Formazione contro le calamità in genere (Terremoto, Alluvione, Pandemia, ecc.), di divulgazione, tramite corsi e simulazioni, dei Sistemi di intervento ed in particolare l'effettuazione di interventi di soccorso in occasione di pubbliche calamità o disastri, nonché in casi di privato infortunio;
- b) lo svolgimento di Formazione e attività di antincendio boschivo e di interfaccia;
- c) la promozione e la salvaguardia del territorio locale;
- d) la collaborazione con Enti ed Istituzioni, nonché con altre Associazioni del Terzo Settore, per lo svolgimento di servizi rivolti alla collettività, anche in occasione di eventi e manifestazioni civili, religiose, ludiche e sportive.
- e) lo svolgimento di attività di Formazione sulle buone pratiche di Protezione Civile rivolto ai giovanissimi (minori) con la loro partecipazione attiva alle iniziative interne all'Associazione e a quelle provenienti da altri Enti, Istituzioni e altre Associazioni del Terzo Settore.
- f) raccolta fondi tramite organizzazione e gestione di eventi finalizzati all'autofinanziamento e/o a manifestazioni solidali verso altre associazioni e/o ETS.

2. L'Associazione si propone altresì di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e della salute delle popolazioni.

Art. 5 (Sezioni decentrate)

1. L'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4 può altresì costituire con deliberazione del Consiglio Direttivo, ove lo ritenga necessario, Sezioni decentrate territorialmente.

Art. 6 (Attività dell'Associazione)

1. L'Associazione al fine di raggiungere le finalità statutarie, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettere a), b) e), f), i), K), n), o), q), r), s), t), u), v), w), x), y) e z) del D.Lgs. n. 117/2017, si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito e difficoltà sociali.
- b) interventi e prestazioni sanitarie volte alla formazione delle popolazioni in materia di primo soccorso in genere.
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) attività di antincendio boschivo e di interfaccia;
- n) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come

un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'Art. 2 della Legge 15 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni.
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di vario genere;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi ed i gruppi di acquisto solidale;
- x) cura di procedure di adozione internazionale;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e/o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione nello svolgimento dell'attività si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri Soci.

Art. 7 (Attività diverse)

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

TITOLO III

I SOCI

Art. 8 (I Soci)

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono i principi e le finalità ed in particolare:
 - a) uomini e donne, anche non comunitari residenti, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché godano dei diritti civili e politici e siano in possesso dei requisiti di moralità e di buona condotta;
 - b) enti di diritto pubblico;
 - c) enti di diritto privato.
2. I Soci dell'Associazione sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) Soci Fondatori, sono coloro che hanno fondato l'Associazione e che versano annualmente la quota di adesione;
 - b) Soci Ordinari, sono coloro che versano annualmente la quota di adesione;
 - c) Soci Volontari, sono coloro che prestano la propria opera gratuitamente e che versano annualmente la quota di adesione;
 - d) Soci Benefattori, sono sia persone fisiche o giuridiche che, con azioni e fatti disinteressati, mediante lasciti o donazioni, contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione;
 - e) Soci Onorari, sono sia persone fisiche o giuridiche che, con la ricerca o apporti di carattere culturale, storico, o scientifico, contribuiscono alla crescita dell'Associazione.
 - f) Soci Giovanili, sono minori preventivamente autorizzati da chi esercita la potestà genitoriale, a partecipare alle attività formative e operative dell'Associazione, in tempo di "pace".
3. La domanda di adesione all'Associazione è accolta o respinta con deliberazione del Consiglio Direttivo; non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione, la quota associativa non è trasmissibile ed il numero degli aderenti è illimitato.
4. Non è consentito ai Soci stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo; l'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

Art. 9 (Diritti dei Soci)

1. I diritti dei Soci sono:
 - a) partecipare all'attività dell'Associazione nei modi previsti dal presente Statuto;
 - b) eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie, salvo i limiti previsti per i minori;
 - c) chiedere la convocazione, in sessione straordinaria, dell'Assemblea Generale dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto;
 - d) formulare proposte agli organi statutari, nell'ambito dei principi e delle finalità dell'Associazione;
 - e) ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale dei Soci.
2. E' altresì garantito a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurarne la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale.

Art. 10 (Doveri dei Soci)

1. I doveri dei Soci sono:
 - a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento da esso derivato e dei deliberati degli organi statutari;
 - b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
 - c) sottoscrivere annualmente la quota di adesione, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. I Soci aderenti non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
3. Titolare del trattamento dei dati personali, previsto dal Regolamento UE ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR 2016/679, è il Presidente pro-tempore del CENTRO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE GIOIA TAURO (ODV). Il Socio è obbligato a conferire il trattamento dei dati compilando l'apposito modulo in tutte le sue parti. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione e/o servizio, con modalità informatiche, manuali e telematiche. Ivi incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi a scopi statistici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni, tale trattamento è lecito soltanto se tale consenso è prestato ed autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, per il quale sono stati acquisiti dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. I dati non saranno comunicati a terzi se non per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. I Soci hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, tramite apposita istanza da inviare alla casella di posta elettronica certificata indicata nel modulo di autorizzazione.

Art. 11 (Gratuità)

1. Ai Soci che prestano l'attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 12 (Incompatibilità)

1. Non possono essere Soci tutti coloro i quali svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione, ad eccezione di quelle sanitarie e di ristorazione o coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 13 (Casi di decadenza)

1. Perdono la qualità di Socio:
 - a) per decadenza, coloro i quali non siano più in possesso dei requisiti di ammissione o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 12;
 - b) per esclusione, deliberata dal Consiglio di Direttivo, nei confronti del Socio il quale, non osservando le norme del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi statutari, commette gravi azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'attività ed alla civile convivenza;

- c) per radiazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in sessione straordinaria, nei confronti del Socio aderente il quale, commettendo gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o del Regolamento o dei deliberati degli organi statutari, rende incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'Associazione;
 - d) per morosità, coloro che non rispettano la scadenza prevista per il versamento della quota annuale di adesione;
 - e) per dimissioni, che dovranno comunque essere accolte con deliberazione del Consiglio Direttivo.
2. La qualità di Socio si perde inoltre per decesso.
3. Il Socio sottoposto a provvedimento di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) deve essere preventivamente convocato ed informato dell'avvio del procedimento.
4. Il Socio dichiarato decaduto, secondo i criteri previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d), può proporre ricorso all'Assemblea Generale; in caso di accoglimento il Socio dovrà essere riammesso.

Art. 14 (Provvedimenti disciplinari)

1. Il Consiglio Direttivo, oltre che nei casi di cui al precedente articolo, su proposta del Presidente dell'Associazione, per inosservanza delle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti o dai deliberati degli organi statutari, può deliberare, a seconda della gravità del caso e comunque dopo aver sentito il Socio interessato, le seguenti sanzioni disciplinari:
- a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione temporanea fino ad un massimo di mesi sei (6);
 - d) sospensione temporanea oltre mesi sei (6); in tal caso l'Assemblea Generale dovrà adottare apposita deliberazione di conferma del provvedimento, nella prima seduta utile.

Art. 15 (Ricorsi a provvedimenti)

1. Il Socio aderente sottoposto a provvedimenti di cui all'articolo precedente ha diritto di ricorrere, entro sessanta (60) giorni dalla notifica dello stesso, facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Presidente per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento.
2. Il Presidente dell'Associazione sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, determina con proprio atto la revoca del provvedimento o, in caso contrario, dispone il rigetto del ricorso dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
3. Qualora la richiesta di revoca del provvedimento non sia accolta, il Socio ha diritto di chiedere la costituzione del Collegio arbitrale per dirimere la controversia.
4. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri:
- a) un componente nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo;
 - b) un componente nominato dal Socio ricorrente;
 - c) un componente nominato di comune accordo tra i primi due.
5. Il Collegio arbitrale dovrà nominare al proprio interno il Presidente dello stesso.

6. Il Collegio arbitrale decide a maggioranza individuando le eventuali responsabilità in relazione ai fatti contestati e, se ritiene fondate le motivazioni del Socio, ingiunge al Presidente del Consiglio Direttivo la revoca del provvedimento disciplinare adottato.
7. Il Socio sottoposto a provvedimento disciplinare, in caso di rigetto del ricorso, può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei (6) mesi dal giorno in cui gli è stato notificato il provvedimento.

TITOLO IV

ORGANI STATUTARI

Art. 16 (Organi dell'Associazione)

1. Sono organi statutari dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.
2. I componenti degli organi statutari, di cui al comma precedente, restano in carica quattro anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 17 (L'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale è composta dai Soci regolarmente iscritti da almeno trenta (30) giorni, ed in regola con la quota di adesione annuale entro la data di svolgimento della stessa.
2. L'Assemblea Generale deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per:
 - a) l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
 - b) l'approvazione del Bilancio di Previsione, degli indirizzi e dei programmi generali dell'Associazione.
3. L'Assemblea Generale potrà altresì essere convocata in sessione straordinaria per:
 - a) deliberare le modifiche dello Statuto;
 - b) deliberare le modifiche del Regolamento Generale;
 - c) deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
 - d) deliberare su ogni altro argomento che sarà ad essa sottoposto.
4. L'Assemblea Generale sarà altresì convocata ogni quattro (4) anni con il compito di:
 - a) eleggere il Presidente;
 - b) eleggere, determinandone il numero, i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) eleggere la Commissione Elettorale.
5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.

6. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
7. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 18 (Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione politico - amministrativa dell'Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea ogni quattro (4) anni, nel numero minimo di tre (3) sino ad un numero massimo di undici (11) per un massimo di cento Soci regolarmente iscritti all'Associazione. Oltre il numero di cento Soci iscritti, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, potrà essere costituito da un numero maggiore di 11 Soci; tale proposta deve essere approvata dall'Assemblea convocata appositamente in seduta Straordinaria.
3. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha il compito di:
 - a) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
 - b) nominare il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario;
 - c) nominare il Cassiere;
 - d) nominare, eventualmente, un Presidente Onorario;
 - e) attribuire eventuali incarichi di settore;
 - f) applicare le decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci;
 - g) approvare la proposta del Bilancio Consuntivo, del Bilancio Preventivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
 - h) approvare il piano di tesseramento annuale;
 - i) verificare l'effettivo funzionamento delle eventuali strutture periferiche dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
5. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di Socio, di membri del Consiglio Direttivo, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio. Nel caso in cui non ci fossero non eletti, il Presidente, entro tre mesi, dovrà convocare l'Assemblea Generale per indire nuove elezioni per i soli posti vacanti di consigliere; i nuovi eletti rimarranno in carica fino al termine del mandato del C.D.. In caso di decadenza contemporanea per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale per indire nuove elezioni.

Art. 19 (Il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutarî e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.
2. Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, ne convoca le sedute e ne predispone l'ordine del giorno.
3. Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio

Direttivo, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.

4. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, anticipatamente al termine del mandato, il Vice Presidente ne assume la carica in sede vacante e, entro tre mesi dalla data di dette dimissioni o decadenza, riunito il Consiglio Direttivo, convocherà un'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di impedimento, per gravi motivi e quindi su delega motivata, del Vice Presidente, ne assume la carica il Segretario, in caso di impedimento per gravi motivi e quindi su delega motivata, del Segretario, assume provvisoriamente il Coordinamento dell'Associazione il Consigliere Socio Volontario più anziano per tesseramento, qualunque carica stia rivestendo in quel momento e adotta i provvedimenti del caso.
5. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, anticipatamente al termine del mandato, i Consiglieri che volessero candidarsi alla carica di Presidente, qualunque carica stiano rivestendo al momento di dette dimissioni, dovranno dimettersi tramite lettera scritta, mail, pec o altro mezzo con ricevuta di avvenuta ricezione, entro 30 giorni dalla convocazione dell'Assemblea Generale per eleggere il nuovo Presidente. Nel caso in cui dovesse dimettersi la metà dei Consiglieri più uno, il Vice Presidente, o in alternativa il Segretario o in alternativa, il Socio Consigliere più anziano in base al tesseramento, dovrà indire nuove elezioni del Consiglio Direttivo come in riferimento all'Art. 18 comma 5. Per Socio più anziano per tesseramento si deve intendere quel Socio Volontario che ha mantenuto l'iscrizione negli ultimi cinque anni consecutivi ed è allo stesso tempo il più anziano iscritto rispetto agli altri, che non abbia pendenze di alcun tipo con l'Associazione e con la Società né che stia in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 13 e 14 (comma C e D) del presente Statuto.

Art. 20 (Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente; ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle sue attività e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo o su delega motivata, assumendone temporaneamente le funzioni. Assume il ruolo di Presidente in sede vacante, nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato (Art. 19 comma 4).

Art. 21 (Il Segretario)

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente; dovrà essere in possesso di adeguate professionalità, anche riconosciute per l'esperienza maturata da incarichi pluriennali in materia di gestione della segreteria, ed ha il compito di:
 - a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
 - b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
 - c) curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
 - d) curare la tenuta e l'aggiornamento del libro Soci e del registro dei Volontari;
2. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario.

Art. 22 (Il Cassiere)

1. Il Cassiere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente; è responsabile della gestione contabile dell'Associazione, della

tenuta dei relativi registri, della registrazione delle scritture e della predisposizione delle bozze del Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre inizialmente all'approvazione del Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione nei termini previsti dal presente Statuto.

2. Il Cassiere provvede al pagamento delle spese, all'incasso delle entrate e gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa, provvede altresì ai rimborsi delle spese anticipate dai Soci o dai componenti del Consiglio Direttivo e regolarmente documentate secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 23

(Gratuità delle cariche statutarie)

1. Ogni carica statutaria è ricoperta a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 24

(Convocazione degli Organi statutari)

1. La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
2. Le convocazioni dell'Assemblea Generale devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato con lettera raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail, pec o altro mezzo con comunicazione scritta del Socio di avvenuta ricezione della convocazione) da recapitarsi ai Soci aderenti almeno quindici (15) giorni prima della data dell'adunanza, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale e/o Operativa.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec o altro mezzo con comunicazione scritta del Socio di avvenuta ricezione della convocazione) da recapitarsi ai membri almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale e/o Operativa.
4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

Art. 25

(Validità delle deliberazioni degli organi statutari)

1. Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide, di norma, devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
2. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
3. L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati in forma scritta; non è consentito esprimere più di una delega.

4. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo e per i punti di cui al precedente art. 17, comma 3, è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega ed in seconda convocazione il voto favorevole dei due terzi dei presenti, intervenuti in proprio o per delega.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza personale della maggioranza dei componenti.
6. Il voto per l'elezione delle cariche statutarie ed ogni qualvolta si tratti di persone deve avvenire a scrutinio segreto.

Art. 26 **(Decadenza dagli organi dell'Associazione)**

1. I componenti degli organi dell'Associazione decadono dalla carica, nei seguenti casi:
 - a) quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo, o interessi di enti, associazioni o società di cui avessero la rappresentanza;
 - b) quando, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo;
 - c) quando subordinano, in tutto o in parte, l'attività, l'assistenza ed il soccorso, ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti, in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso, la religione, la politica di partito o l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi.

Art. 27 **(Revoca degli amministratori)**

1. La revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in sessione straordinaria.

Art. 28 **(Rinnovo degli organi statutari)**

1. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà a convocare l'Assemblea Generale dei Soci per eleggere i nuovi organi statutari entro la scadenza prevista, tenendo conto dell'approvazione dei bilanci che deve precedere l'elezione del nuovo C.D., stabilendo, altresì, il luogo, la data e l'orario ultimi per la presentazione delle candidature a Presidente o a Consigliere. Le candidature dovranno pervenire per iscritto al Presidente, che rilascerà regolare ricevuta, entro i termini stabiliti.
2. Ogni Socio Volontario, Ordinario o Fondatore, può candidarsi alle cariche statutarie.
3. La procedura per il rinnovo degli organi dell'Associazione è disciplinata dal Regolamento Generale.

TITOLO V **GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO**

Art. 29 **(Patrimonio dell'Associazione)**

1. Il patrimonio dell'Associazione che non può essere mai ripartito fra i Soci, è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili;
 - b) titoli pubblici e privati;

- c) donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 **(Fonti di finanziamento)**

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutari sono:
 - a) quote di adesione degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) contributi dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche e di altri ETS, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - f) contributi di organismi internazionali;
 - g) donazioni e lasciti testamentari;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 31 **(Esercizio finanziario e bilancio)**

1. L'esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno.
3. La gestione contabile dell'Associazione è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
4. L'Associazione deve impiegare l'eventuale avanzo di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.

TITOLO VI

SEZIONI DECENTRATE

Art. 32 **(Costituzione e funzionamento)**

1. Le Sezioni decentrate, previste al precedente art. 5, costituiscono parte integrante dell'Associazione e sono soggette al presente Statuto, al Regolamento Generale ed agli eventuali Regolamenti di gestione.
2. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle Sezioni decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio Direttivo, accogliendo eventuali indicazioni espresse dal donatore; le Sezioni non possono avere patrimonio proprio.

TITOLO VII

ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

Art. 33

(Adesioni ad organizzazioni ed accordi)

1. Il Consiglio Direttivo del CENTRO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE GIOIA TAURO .può effettuare la scelta di stipulare convenzioni, accordi di cooperazione con enti, associazioni ed organizzazioni e aderire ad altre Associazioni a carattere nazionale di cui ne condivide i principi e le finalità. In tali casi l'Assemblea Generale, appositamente convocata dal Presidente in sessione straordinaria, può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, in prima convocazione, e dal cinquanta per cento più uno dei presenti, in seconda convocazione, potrà deliberare in tal senso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

(Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un'Assemblea Generale appositamente convocata, in sessione straordinaria; in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe e comunque, secondo le modalità stabilite dal art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 35

(Norme finali)

1. L'Associazione è altresì disciplinata da apposito Regolamento Generale che dovrà essere approvato secondo le norme statutarie, al fine di avere una migliore gestione di specifici rapporti associativi o attività.
2. Copie del presente Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all'Albo della sede dell'Associazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento Generale, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile.
4. Con l'approvazione delle modifiche del presente Statuto, si intendono abrogate le norme del precedente testo.

Note

- Statuto approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci tenutasi a Gioia Tauro (RC) in data 22/02/2023.
- testo modificato in data 21/02/2023